

VERBALE DI RIUNIONE DELLA COMMISSIONE POLACCO-ITALIANA PER LA CULTURA E L'ISTRUZIONE

PROGRAMMA ESECUTIVO DI COLLABORAZIONE NELL'AMBITO DELLA CULTURA E DELL'ISTRUZIONE PER GLI ANNI 2016-2019

La Parte polacca e la Parte italiana, riunite nella Commissione Mista prevista dall'art. 13 dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Polonia in materia di Cooperazione Culturale e d'Istruzione firmato a Roma il 12 luglio 2005 e in vigore dal 9 ottobre 2007,

- nel quadro della comune appartenenza all'U.E. e alle organizzazioni europee ed internazionali che operano nel campo della cultura e dell'istruzione;
- nell'intento di rafforzare gli scambi nel campo della cultura, dell'istruzione e di contribuire per tale via all'approfondimento dei legami di amicizia fra i rispettivi Paesi;

hanno concordato il presente Programma esecutivo di collaborazione nell'ambito della cultura e dell'istruzione per gli anni 2016-2019.

I. COOPERAZIONE NEL QUADRO DEI PROGRAMMI DELL'UNIONE EUROPEA

- 1.1. Le Parti esprimono soddisfazione per gli ottimi risultati ottenuti negli anni 2007- 2013 nel contesto dei programmi dell'Unione Europea, tra i quali, a titolo esemplificativo, il "Imparare per tutta la vita", "Gioventù in azione" e "Cultura 2007-2013", nonché per il contributo che questi hanno dato all'intensificazione ed allo sviluppo dei rapporti tra i giovani di entrambi i Paesi, nella prospettiva della costruzione di solide basi per la futura collaborazione e il dialogo interculturale.
- 1.2. Le Parti incoraggeranno ogni attività ed iniziativa suscettibile di favorire la cooperazione per l'implementazione dei nuovi programmi dell'Unione Europea per gli anni 2014-2020, ivi inclusi:
 - "Erasmus Plus" che interessa i seguenti settori:
 - istruzione;
 - formazione;
 - gioventù;
 - sport.
 - "Europa Creativa" i cui obiettivi generali sono:
 - la promozione della diversità culturale e linguistica;
 - il rafforzamento del settore culturale e creativo in Europa.

II. COOPERAZIONE NEL SETTORE ISTRUZIONE

Istruzione superiore

2.1. Le Parti promuoveranno la cooperazione tra le università e altri istituti di istruzione superiore e di ricerca dei due Paesi, mediante la stipula di contratti e di accordi fra queste istituzioni, lo scambio di studenti e docenti e la collaborazione nelle attività didattiche, artistiche e scientifiche.

2.2. Le Parti prendono atto dei numerosi accordi di collaborazione esistenti tra le istituzioni di istruzione superiore polacche e italiane. Esse sottolineano il valore aggiunto delle molteplici iniziative di collaborazione tra le università, finanziate nel passato secondo quanto previsto dagli accordi allora in vigore.

2.3 Le Parti prendono atto degli accordi di collaborazione, siglati da Istituti di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica italiani con le omologhe Istituzioni polacche (v. Annesso I).

2.4 Le Parti promuoveranno i corsi congiunti di istruzione e di formazione, compresi i corsi di dottorato, atti al conseguimento dei Diplomi di studio doppi o congiunti.

Al fine di promuovere la dimensione europea dell'assicurazione della qualità, le Parti incoraggeranno le rispettive Agenzie nazionali per l'assicurazione della qualità a sviluppare i rapporti reciproci al fine di migliorare la qualità dei programmi di corsi di studio e di dottorato congiunti e facilitare il riconoscimento delle rispettive qualifiche e titoli di studio.

2.5 Le Parti si scambieranno annualmente, in base al principio della reciprocità e nei limiti delle risorse finanziarie a loro disposizione, fino a dieci docenti e/o ricercatori universitari per visite di durata non superiore a otto giorni, dando la priorità a quelle che costituiscono il presupposto per l'inizio di future collaborazioni tra le istituzioni di istruzione superiore e per mettere a punto programmi di ricerca comuni. (v. Annesso II.a)

Lettorati

2.6 Al fine di garantire un elevato livello di insegnamento della lingua polacca nelle università italiane e della lingua italiana nelle istituzioni di istruzione superiore polacche, le Parti sosterranno lo scambio di lettori, compatibilmente con le risorse annualmente disponibili in bilancio e nei limiti e nel rispetto della normativa vigente in materia.

La Parte polacca è disponibile ad altri tipi di collaborazione che sono specificati al punto 2.8 del presente Programma.

Insegnamento delle lingue. Certificazioni di competenze linguistiche

2.7 Le Parti si adopereranno per promuovere rispettivamente la diffusione dell'altra lingua e cultura nel proprio Stato.

2.8 La Parte polacca, al fine di diffondere la lingua e la cultura polacca nelle istituzioni di istruzione superiore italiane, esprime la propria disponibilità a:

- 1) selezionare docenti accademici (lettori) altamente qualificati, specializzati in lingua polacca, e delegarli a operare nelle istituzioni di istruzione superiore italiane, secondo il fabbisogno segnalato dalle competenti autorità italiane;
- 2) ammettere, nel limite delle disponibilità finanziarie, ai corsi estivi di lingua e cultura polacca i migliori studenti dei dipartimenti di polonistica e dei dottorati di polacco, selezionati dai docenti accademici (lettori) di cui al punto 1;
- 3) fornire a titolo gratuito, nel limite delle disponibilità finanziarie, materiale didattico per l'insegnamento della lingua polacca in favore di istituzioni di istruzione superiore italiane che organizzano corsi di polonistica o dottorati di polacco, nel limite delle risorse finanziarie disponibili.

2.9 La Parte Italiana auspica la massima diffusione di informazioni circa la possibilità di conseguire la certificazione di conoscenza della lingua italiana basata sul Quadro Comune Europeo di Riferimento per la Conoscenza delle Lingue (CEFR-QCER) elaborato dal Consiglio Europeo (The Common European Framework of Reference for Languages CEFR – QCER). La certificazione di conoscenza di lingua italiana è rilasciata dai Centri d'istruzione per gli adulti presenti sul territorio italiano, nonché dalle istituzioni riunite nell'Associazione C.L.I.Q. (Certificazione Lingua italiana di qualità) e più precisamente da:

- Università per Stranieri di Perugia;
- Università per Stranieri di Siena;
- Università di Roma Tre;
- Società Dante Alighieri.

2.10 La Parte Polacca auspica la massima diffusione di informazioni circa la possibilità di conseguire il certificato di conoscenza della lingua polacca come lingua straniera a uno dei tre livelli (B1, B2, C2), secondo gli standard definiti dalla Association of Language Testers in Europe (ALTE).

Gli esami di certificazione di conoscenza della lingua polacca come lingua straniera sono organizzati dalla Commissione Statale di Certificazione di Conoscenza della Lingua Polacca come Lingua Straniera.

Informazioni dettagliate sono disponibili sul sito web: <http://certyfikatpolski.pl>.

Istruzione scolastica

2.11 Le Parti si scambieranno informazioni generali relative all'organizzazione e alla gestione del sistema scolastico, allo scopo di favorire la reciproca conoscenza dei sistemi di istruzione scolastica e delle metodologie didattiche adottate.

2.12 Le Parti possono scambiarsi delegazioni di esperti nel settore dell'istruzione scolastica con il compito di definire gli ambiti di interesse comune, nonché di valutare le modalità di attuazione del presente Programma (v. Annesso II. b)

2.13 Le Parti sosterranno gli scambi di studenti tra scuole polacche e scuole italiane. I programmi di scambio di studenti e le relative condizioni finanziarie, saranno definiti, per la Parte italiana con il competente ufficio VIII della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di istruzione (D.G.O.S.V.), per la Parte polacca con la scuola interessata.

2.14 Le Parti favoriranno la cooperazione tra le scuole polacche e quelle italiane nell'ambito di eTwinning che, grazie all'applicazione delle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (TIC), rappresenta lo strumento privilegiato di istituzione dei gemellaggi tra le scuole.

UWC Ad – Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico

2.15 Le Parti con soddisfazione prendono atto della cooperazione diretta tra il Collegio di Duino e le corrispondenti scuole polacche per quanto riguarda lo scambio di studenti, l'organizzazione di campi estivi e lo scambio di esperienze didattiche, nonché attraverso periodi di stage degli insegnanti polacchi presso l'UWC Ad.

Le condizioni relative agli stage degli insegnanti e allo scambio di studenti vengono definite, insieme ai relativi aspetti finanziari, tra UWC Ad e le scuole polacche interessate.

Insegnamento bilingue

2.16 Le Parti promuoveranno l'insegnamento bilingue nelle scuole afferenti al sistema scolastico italiano e polacco, compatibilmente con le disponibilità finanziarie ed organizzative esistenti.

2.17 La Parte italiana valuterà di caso in caso la possibilità di riconoscere il titolo italiano di studio finale di scuola secondaria di secondo grado agli studenti che hanno conseguito un diploma di maturità presso le scuole con classi bilingui in Polonia.

Corsi di formazione ed aggiornamento per docenti e lettori. Cattedre di lingua e cultura italiana. Corsi estivi di perfezionamento.

2.18 La Parte italiana (Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese) esaminerà - nel limite delle disponibilità finanziarie - la possibilità di fornire materiali didattici per corsi di formazione e aggiornamento di docenti e lettori a favore di quelle istituzioni educative e culturali che, tramite le sedi diplomatiche, ne facciano richiesta.

2.19 La Parte italiana valuterà la possibilità di concedere, nei limiti delle disponibilità di bilancio, contributi ad Università polacche per sostenere l'istituzione e il funzionamento di cattedre di lingua e cultura italiana.

2.20 La Parte polacca informa che gli insegnanti italiani di lingua polacca possono partecipare ai corsi di perfezionamento organizzati in Italia da un'istituzione specializzata soggetta al Ministero dell'Istruzione Pubblica polacco nell'ambito delle risorse finanziarie ed organizzative disponibili, nonché ai corsi in modalità e-learning svolti dalla stessa istituzione.

2.21 Le Parti coopereranno nella formazione continua dei docenti che insegnano la lingua dell'altra Parte, prevedendo anche l'avvio di incontri finalizzati e di corsi di formazione a distanza.

2.22 Le Parti favoriranno la commemorazione, nel 2019, del 90° anniversario della creazione della Cattedra di Lingua e Letteratura polacca all'Università La Sapienza di Roma.

Società Dante Alighieri

2.23 La Parte italiana informa che la "Società Dante Alighieri" che opera in Polonia tramite i Comitati di Chorzow, Katowice e Breslavia, prevede di promuovere la lingua e la cultura italiana attraverso l'organizzazione di attività didattiche e culturali, l'aggiornamento delle biblioteche e la diffusione della Certificazione di competenza in lingua italiana PLIDA.

III. BORSE DI STUDIO

3.1 La Parte italiana offrirà ogni anno, in base alle proprie disponibilità finanziarie, delle borse di studio per studenti e ricercatori di nazionalità polacca che vogliono svolgere i propri studi in Italia. La Parte italiana comunicherà per le vie diplomatiche il numero di mensilità offerte nei diversi anni accademici. Le mensilità di borse di studio saranno erogate mediante assegni di studio da corrispondersi in una o più soluzioni. Le borse di studio di lunga durata saranno concesse per la frequenza di corsi di livello universitario presso Atenei, centri di ricerca e altre istituzioni riconosciute dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca italiano. I candidati saranno selezionati sulla base dei criteri di ammissione previsti nel bando per le borse di studio che verrà pubblicato annualmente.

3.2 La Parte polacca offrirà per ogni anno accademico, in base alle proprie disponibilità finanziarie, delle borse per cittadini italiani per periodi di studio o stage scientifico in Polonia.

3.3 Entrambe le Parti pubblicheranno ogni anno il numero delle borse di studio ed il loro ammontare per il successivo anno accademico. Le modalità degli scambi sono specificate nell'Annesso II.c.

IV. CULTURA E ARTE

Istituti di Cultura

4.1 Le Parti sosterranno le attività svolte dall'Istituto Polacco di Roma e dagli Istituti Italiani di Cultura di Varsavia e Cracovia.

Le Parti riconoscono il contributo dato dagli Istituti Italiani di Cultura di Varsavia e Cracovia alla diffusione della cultura e della lingua italiane, dall'Istituto Polacco di Roma alla diffusione della cultura e della storia polacche, nonché alla promozione del dialogo fra la Polonia e l'Italia nel campo della cultura, dell'istruzione e della ricerca.

Arte, Scambio di Mostre, Musei

4.2 Le Parti favoriranno, durante il periodo di validità del presente Programma, la collaborazione tra musei, istituzioni competenti nel settore delle arti visive nonché i contatti diretti tra artisti e curatori, al fine di realizzare delle mostre (v. Annesso II.e). A questo proposito, le Parti:

- promuoveranno i progetti di collaborazione tra il Museo-Palazzo del re Giovanni III Sobieski a Wilanow con i musei italiani e specialisti nel campo della-ricerca sulle relazioni diplomatiche ed artistiche tra i due Paesi durante il regno del re Giovanni III Sobieski. Nell'ambito di questa collaborazione saranno organizzati incontri tra i funzionari museali dei due Paesi;
- in occasione del 100° anniversario, nel 2018, della riconquista dell'indipendenza da parte della Polonia, favoriranno la promozione del contributo culturale ed intellettuale dell'Italia alla formazione del movimento polacco per l'indipendenza e dell'identità nazionale;
- favoriranno la cooperazione tra il Castello Reale di Varsavia e l'Accademia Nazionale di San Luca a Roma per la promozione della pittura di Marcello Bacciarelli, il primo pittore della corte reale polacca e membro onorario dell'Accademia;
- favoriranno la promozione della pittura di Henryk Siemiradzki, rappresentante dell'accademismo, residente a Roma, membro dell'Accademia di San Luca.

Musica, Teatro, Danza

4.3 Le Parti promuoveranno la realizzazione di attività nel campo della musica, teatro e danza, nonché l'organizzazione dei tourné ad opera di gruppi o singoli artisti e favoriranno la collaborazione e gli scambi tra enti e associazioni culturali di rilievo nei rispettivi Paesi (v. Annesso II.f).

Cinema

4.4 Le Parti favoriranno la collaborazione tra enti, associazioni e professionisti del settore cinematografico e la reciproca partecipazione ai festival cinematografici.

Festival, Celebrazioni, Grandi Eventi

4.5 Le Parti si scambieranno informazioni su festival, celebrazioni ed eventi culturali di maggior rilievo che hanno luogo nei rispettivi Paesi e agevoleranno la partecipazione ad essi di rappresentanti della cultura polacca e italiana.

4.6 Le Parti esprimono soddisfazione per la partecipazione della Polonia alle iniziative della Fondazione La Triennale di Milano, valorizzando l'adesione della Polonia alla XXI^{ma} Esposizione Internazionale sul tema "21st Century. Design After Design".

Gemellaggi /intese e cultura

4.7 Le Parti, nel prendere atto delle numerose intese esistenti tra Regioni italiane ed Enti omologhi polacchi, dei gemellaggi esistenti tra le Amministrazioni locali dei due Paesi e inoltre dei Townwinning promossi dalla Commissione Europea, incoraggeranno la collaborazione tra gli Enti territoriali dei due Paesi e favoriranno l'avvio di iniziative durature in ambito culturale ed artistico.

V. ARCHIVI, BIBLIOTECHE, EDITORIA

Archivi

5.1 Sono previste le seguenti collaborazioni tra le rispettive amministrazioni archivistiche (per la Parte italiana: Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Direzione Generale Archivi; per la Parte polacca: Direzione Generale degli Archivi Statali):

- scambio di pubblicazioni scientifiche, microfilm, copie di documenti e di normative, nel rispetto delle legislazioni nazionali vigenti;
- scambio di archivisti (v. Annesso II.f).

5.2 Le Parti favoriranno la collaborazione tra i rispettivi Archivi dei Ministeri degli Affari Esteri, in base al principio della reciprocità ed alla normativa vigente in entrambi i Paesi, al fine di realizzare scambi di informazioni, esperienze e pubblicazioni e di consentire l'accesso alla documentazione ai ricercatori.

5.3 Le Parti favoriranno la stipula di un accordo diretto di collaborazione tra le direzioni degli archivi di entrambi i Paesi.

Biblioteche

5.4 Le Parti incoraggeranno lo scambio di libri, pubblicazioni e periodici tra le biblioteche, accademie ed istituti culturali dei due Paesi.

Le Parti, nell'osservanza delle rispettive legislazioni interne:

- favoriranno il prestito di materiale raro e di pregio posseduto dalle biblioteche statali affinché venga esposto in occasione di mostre;
- effettueranno lo scambio di bibliotecari alle condizioni stabilite ogni volta tra le biblioteche interessate (v. Annesso II.f).

5.5 Durante il periodo di validità del presente Programma, la Parte italiana si dichiara disponibile, qualora riceva tale richiesta, ad inviare esperti nel settore della biblioteconomia, della conservazione, del restauro, della catalogazione e dell'informatica. Le relative spese di missione saranno a carico della Parte richiedente. I relativi dettagli saranno stabiliti per le vie diplomatiche.

L'Amministrazione italiana competente è il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti Culturali ed il Diritto d'Autore.

Editoria e traduzioni

5.6 Le Parti favoriranno la traduzione e la pubblicazione di opere classiche e contemporanee che contribuiscano ad una migliore conoscenza reciproca della letteratura, delle scienze umane e sociali, della scienza e dell'arte dei due Paesi.

5.7 Le Parti incoraggeranno il rafforzamento degli scambi e della cooperazione fra i due Paesi nel settore dell'editoria digitale.

5.8 La Parte Italiana informa che sono disponibili i seguenti premi e contributi:

- "Premi Nazionali per la Traduzione", messi a disposizione dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti Culturali ed il Diritto d'Autore) e posti sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica, conferiti a traduttori ed editori italiani e stranieri, quale riconoscimento di merito per l'attività svolta.
- Premi e contributi finanziari, concessi dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in favore di editori e traduttori italiani e stranieri che elaborano proposte finalizzate alla diffusione della cultura italiana tramite la traduzione di opere letterarie e scientifiche, nonché tramite la traduzione, il doppiaggio e la sottotitolatura di cortometraggi e lungometraggi e di serie televisive destinate ai mezzi di comunicazione di massa.
Le richieste dovranno essere inviate per le vie diplomatiche.

5.9 La Parte polacca può concedere i contributi finanziari ad editori e traduttori interessati alla letteratura polacca attraverso i programmi coordinati dall'Istituto del Libro, ed in particolare:

- Programma Traduzioni ©Poland per gli editori che ricopre le spese della traduzione e dell'acquisto della licenza;
- Programma Sample Translation ©Poland per i traduttori che ricopre le spese della traduzione di 20 pagine di un libro dal polacco in lingua straniera.

VI. ACCADEMIA POLACCA DELLE SCIENZE

6.1 Le Parti prendono atto del ruolo svolto dall'Accademia Polacca delle Scienze - Biblioteca e Centro Studi a Roma nello sviluppo e nel rafforzamento dei contatti nel campo della ricerca scientifica, nella promozione della scienza polacca e nel sostegno alla cooperazione dell'Accademia Polacca delle Scienze con le principali istituzioni scientifiche italiane, il Consiglio Nazionale delle Ricerche e l'Accademia Nazionale dei Lincei, nonché nell'ambito dell'Unione Internazionale degli Istituti di Archeologia, Storia e Storia dell'Arte in Roma, di cui è membro.

VII. ARCHEOLOGIA, STUDIO, RESTAURO E PROTEZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE

7.1 Le Parti incoraggeranno lo scambio di informazioni, pubblicazioni ed esperti in materia di archeologia, storia dell'arte, museografia, architettura e paesaggistica, restauro e tutela del patrimonio culturale.

7.2 Le Parti potranno partecipare, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, ad interventi di restauro e tutela del patrimonio culturale dell'altro Paese.

7.3 Le Parti si impegnano a collaborare al fine di contrastare il traffico illecito dei beni culturali secondo le rispettive legislazioni nazionali, prescrizioni dell'Unione e disposizioni della Convenzione UNESCO sulla prevenzione e proibizione degli illeciti in materia di importazione, esportazione e trasferimento di proprietà di beni culturali, stesa a Parigi il 17 novembre 1970.

7.4 Le Parti porranno particolare attenzione alla collaborazione in attuazione degli obblighi imposti dalla Convenzione UNESCO del 16 novembre 1972 sulla Tutela del Patrimonio Mondiale Culturale e Naturale e della Convenzione UNESCO del 17 ottobre 2003 sulla Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale. Le Parti si impegnano altresì a collaborare nell'attuazione degli obblighi prescritti dalla Convenzione UNESCO del 20 ottobre 2005 sulla Protezione e Promozione della Diversità delle Espressioni Culturali.

7.5 Le Parti favoriranno la collaborazione nel campo della tutela e della conservazione del patrimonio subacqueo tra il Museo Nazionale del Mare a Danzica e il Nucleo per gli Interventi di Archeologia Subacquea dell'Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro.

VIII. COLLABORAZIONE IN AMBITO RADIO-TELEVISIVO

8.1 Le Parti favoriranno la collaborazione nei settori radiofonico e televisivo, tra le emittenti pubbliche di entrambi i Paesi in base agli accordi bilaterali che direttamente stipuleranno nonché sulla base della partecipazione all'Unione Europea di Radiodiffusione.

IX. DIRITTI D'AUTORE E DIRITTI CONNESSI

9.1 Le Parti svilupperanno la cooperazione bilaterale nel settore della protezione dei diritti d'autore e dei diritti connessi, instaurando una collaborazione fra le rispettive amministrazioni governative competenti per materia.

X. SPORT E SCAMBI GIOVANILI

10.1 Le Parti favoriranno i contatti tra le organizzazioni responsabili dei programmi di scambio socio-culturale giovanile e la realizzazione di iniziative congiunte promosse da istituzioni e associazioni giovanili dei due Paesi.

10.2 Le Parti supporteranno le iniziative atte allo sviluppo della collaborazione fra le istituzioni e gli enti operanti nel campo dello sport e incoraggeranno a lottare contro la mancata onestà nello sport.

XI. DIRITTI UMANI, PARI OPPORTUNITÀ

11.1 Le Parti incoraggeranno le iniziative volte a intensificare la lotta contro il razzismo e l'intolleranza e a tutelare i diritti umani.

A tal fine promuoveranno e appoggeranno le azioni specifiche intraprese in questo ambito da organismi nazionali e internazionali.

11.2 Le Parti ribadiscono che l'uguaglianza tra le donne e gli uomini rappresenta uno dei principi fondamentali sanciti dal diritto dell'Unione Europea.

Le Parti incoraggeranno in tal senso tutte le attività volte a salvaguardare la parità tra uomo e donna, particolarmente nell'ottica del superamento degli stereotipi di genere e a valorizzare la creatività di tutti i soggetti a rischio di discriminazione e la loro produzione culturale, anche in relazione al complesso dei settori oggetto del presente Programma.

In tale contesto, la Parte italiana (Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri) stabilirà i contatti con la competente Parte polacca.

XII. COLLABORAZIONE IN AMBITO UNESCO

12.1 Le Parti incoraggeranno la collaborazione in materia culturale ed educativa nell'ambito dell'UNESCO e rafforzeranno a livello bilaterale la collaborazione tra la Commissione Nazionale Italiana UNESCO e la Commissione Nazionale Polacca UNESCO.

12.2 Le Parti incoraggeranno lo scambio delle esperienze per quanto riguarda l'attuazione degli obblighi conseguenti dalla Convenzione Internazionale di Parigi del 19 ottobre 2005 contro il doping nello sport.

XIII. DISPOSIZIONI FINALI

13.1 Il presente Programma non esclude la possibilità di realizzare altre iniziative nell'ambito della cultura e dell'istruzione in esso non previste. Tali iniziative saranno concordate, caso per caso, per le vie diplomatiche.

13.2 Le Parti convengono che tutte le iniziative menzionate nel presente Programma saranno attuate entro i limiti delle risorse finanziarie stabilite annualmente nei rispettivi bilanci.


13.3 L'Annesso I e l'Annesso II costituiscono parte integrante del presente Programma.

13.4 Il presente Programma entrerà in vigore alla data della sua firma e sarà valido fino al 31 dicembre 2019. Con il consenso delle Parti, tramite scambio di note verbali, la validità del Programma potrà essere prorogata per un ulteriore anno.

Firmato a Varsavia il 21.11.2016 in due originali, nelle lingue polacca e italiana, tutti e due i testi facenti ugualmente fede.

Per la Parte polacca

Per la Parte italiana



Sig.ra Małgorzata Wierzejska
Direttore del Dipartimento
di Diplomazia Pubblica e Culturale
Ministero degli Affari Esteri



Sig. Alessandro De Pedys
L'Ambasciatore della Repubblica Italiana
in Polonia

ANNESSO I

COOPERAZIONE NEL SETTORE AFAM (ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA) (punto 2.3 del Programma)

La Parte italiana informa che l'elenco degli accordi tra le Accademie delle Belle Arti e tra i Conservatori di Musica italiani con le omologhe istituzioni polacche può essere consultato sul sito web: <http://afam.cineca.it> (accordi internazionali).

La Parte italiana sottolinea che la responsabilità di quanto riportato nella suddetta banca dati compete alle Accademie delle Belle Arti ed ai Conservatori stessi.

ANNESSE II

CONDIZIONI GENERALI E FINANZIARIE

II.a) Scambio di docenti/ricercatori, di cui al punto 2.5 del Programma

La Parte inviante fornirà alla Parte ricevente le seguenti informazioni sui docenti/ricercatori proposti:

- dati anagrafici (nome e cognome, data e luogo di nascita);
- curricula vitae et studiorum;
- conoscenza di lingue straniere;
- finalità della visita, programma di lavoro;
- titoli di eventuali conferenze e/o lezioni;
- nome del professore e del relativo dipartimento, facoltà universitaria o istituzione ospitante;
- lettera d'invito dell'istituzione ospitante;
- dichiarazione di accettazione delle clausole finanziarie;
- specificazione delle date e della durata previste per la visita;
- nazionalità (italiana o di un altro Paese dell'U.E. per chi va in Polonia; polacca o di un altro Paese dell'U.E. per chi va in Italia).

Tali informazioni verranno fornite, per le vie diplomatiche, almeno 90 giorni prima della data di partenza. La Parte ricevente dovrà confermare la sua accettazione della visita per le vie diplomatiche, con un anticipo minimo di un mese sulla data di partenza.

La Parte italiana:

- sosterrà il costo del viaggio di andata e ritorno dei docenti/ricercatori italiani in classe economica da una capitale all'altra e anche gli oneri derivanti da eventuali spostamenti interni per raggiungere la sede della visita;
- offrirà agli ospiti polacchi una diaria di Euro 120,00 (centoventi/00) al giorno per i primi sei giorni e di Euro 93,00 (novantatré/00) al giorno per il settimo e l'ottavo giorno della visita.

La Parte polacca:

- sosterrà il costo del viaggio di andata e ritorno dei docenti/ricercatori polacchi in classe economica da una capitale all'altra ed anche gli oneri derivanti da eventuali spostamenti interni per raggiungere la sede della visita.
- offrirà agli ospiti italiani una diaria giornaliera dell'importo di Zloty 120 (zloty centoventi) più una partecipazione alle spese di alloggio dell'importo minimo di Zloty 170 (zloty centosettanta) al giorno, per il tempo previsto del soggiorno.

Entro un mese dalla conclusione della visita il docente/ricercatore dovrà presentare alla Parte ospitante, attraverso le vie diplomatiche, una sintetica relazione sulla ricerca/attività effettuata.

La Parte ospitante non richiederà alcuna spesa aggiuntiva a titolo di partecipazione alla visita di studio.

II.b) Scambio di esperti nel settore dell'istruzione, di cui al punto 2.12 del Programma

Gli scambi degli esperti verranno concordati direttamente fra i Ministeri competenti dei due Paesi.

La Parte inviante si farà carico delle spese di viaggio andata e ritorno dal luogo di residenza al luogo della visita, delle spese di alloggio e della diaria, secondo la normativa nazionale.

II.c) Borse di studio, di cui ai punti 3.1 e 3.2 del Programma

La selezione dei candidati per le borse di studio verrà effettuata annualmente in ognuno dei due Paesi a cura di una Commissione presieduta da un rappresentante dell'Ambasciata del Paese ospitante.

I borsisti non potranno partire per il Paese ospitante prima di aver ricevuto dall'Ambasciata del Paese offerente formale comunicazione circa la data a decorrere dalla quale può aver luogo la partenza.

La Parte Italiana garantirà ai borsisti polacchi vincitori di borse di studio:

- una somma mensile fino a Euro 620 (seicentoventi/00);
- l'assicurazione contro le conseguenze degli infortuni e le malattie professionali, ad eccezione delle malattie croniche pregresse o conseguenti da cause infettive anche remote e delle protesi dentarie;
- l'esonero, eventualmente parziale, dalle tasse universitarie solo se previsto dalle istituzioni di istruzione superiore, nell'ambito dell'autonomia che essi hanno in materia (escluse le scuole di specializzazione dell'area medica).

La Parte italiana fa presente che le informazioni per coloro che faranno domanda di borsa di studio (data di scadenza, limite di età, documenti necessari, moduli, dettagli sulla borsa ecc.) saranno disponibili sul sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale <http://www.esteri.it> e saranno pubblicate sul sito web dell'Ambasciata della Repubblica Italiana a Varsavia.

La Parte polacca accorderà ai borsisti italiani:

- una somma mensile dell'ammontare stabilito dalla legge polacca e comunque non inferiore a Zloty 900 (zloty novecento);
- l'esonero dalle tasse a titolo di studio o di stage scientifico nelle Università pubbliche, a meno che il corso scelto non sia un corso a pagamento per i cittadini polacchi.

La Parte inviante garantirà che i borsisti siano in possesso della TEAM (Tessera Europea di Assicurazione Malattia) oppure di una polizza assicurativa per la copertura delle spese di assistenza sanitaria e delle cure odontoiatriche per il previsto periodo di permanenza nel territorio dell'altro Paese.

II.d) Scambio di mostre, di cui al punto 4.2 del Programma

Le disposizioni finanziarie ed organizzative saranno concordate direttamente tra le istituzioni interessate e saranno conformi alla vigente prassi internazionale.

II.e) Musica, teatro, danza, cinema, festival, celebrazioni e grandi eventi, di cui ai punti 4.4, 4.5, 4.6 del Programma

Le spese concernenti l'organizzazione delle rassegne, degli spettacoli e di altri eventi culturali verranno concordate di volta in volta tra le Parti in base alla disponibilità finanziaria.

Nel caso di festival e scambi di gruppi di artisti e di altre collaborazioni nel settore del teatro, gli inviti saranno subordinati al reperimento dei fondi necessari a coprire le spese di partecipazione, salvo nei casi in cui il finanziamento sia stato preventivamente accordato.

Tutte le iniziative che beneficiano di un sostegno finanziario da parte delle Direzioni Generali per il Cinema e per lo Spettacolo dal Vivo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo italiano sono sottoposte al preventivo parere favorevole delle commissioni consultive di settore.

II.f) Scambio di archivisti e bibliotecari, di cui ai punti 5.1 e 5.4 del Programma

La competenza in materia di scambio di archivisti e di bibliotecari è la seguente:

- per la Parte polacca direttamente gli archivi pubblici e le biblioteche pubbliche interessate;
- per la Parte italiana: Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

Le condizioni di scambio dettagliate saranno stabilite di volta in volta dalle istituzioni competenti.

II.g) Materiali informativi, bibliografici ed audiovisivi

Le spese di imballaggio e spedizione di materiali informativi, bibliografici e audiovisivi oggetto di scambi verranno sostenute dalle istituzioni invianti.

II.h) Altre condizioni

Le creazioni letterarie, artistiche, musicali, drammatiche, operistiche, folcloristiche, cinematografiche, radiofoniche, televisive e simili, protette dalla legislazione sulla proprietà intellettuale in uno dei due Paesi contraenti, godranno, nel territorio dell'altro Paese, della protezione che la legislazione di quest'ultimo accorda a tali opere, fatte salve le materie disciplinate dalle Convenzioni e dagli Accordi internazionali sottoscritti dai due Paesi.

Le Parti offriranno il trattamento più favorevole, compatibile con le rispettive legislazioni, alle persone o gruppi che si rechino nell'altro Paese per missioni o attività inquadrate nel presente Programma per ciò che si riferisce all'importazione temporanea, alla detenzione e alla riesportazione degli oggetti necessari al compimento della missione o dell'attività.

Verbale
della riunione della Commissione mista
polacco-italiana
in materia di cultura e di istruzione

Varsavia, 21 novembre 2016
Ministero degli affari esteri della Repubblica di Polonia,
Al. Szucha 23


La Commissione mista polacco-italiana in materia di cultura e di istruzione, istituita ai sensi dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Polonia in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 12 luglio 2005, si e' riunita a Varsavia in data 21 novembre 2016 presieduta da: dalla parte polacca signora Małgorzata Wierzejska, Direttore del Dipartimento della Diplomazia Pubblica e Culturale al Ministero degli affari esteri, e dalla parte italiana dal signor Alessandro De Pedys, Ambasciatore della Repubblica Italiana in Polonia.

La composizione delle rispettive delegazioni e' stata specificata all'allegato n.1 al presente Verbale.


Le Parti hanno concordato il Programma di Cooperazione Culturale e di Istruzione per gli anni 2016-2019 che si allega al presente Verbale come allegato n. 2.

Dalla Parte polacca

Dalla Parte italiana



Signora Małgorzata Wierzejska
Direttore del Dipartimento della Diplomazia
Pubblica e Culturale
Ministero degli affari esteri



Signor Alessandro De Pedys
Ambasciatore della Repubblica Italiana
in Polonia

DELEGAZIONE POLACCA

Signora Małgorzata Wierzejska, Direttore del Dipartimento della Diplomazia Pubblica e Culturale, Ministero degli affari esteri, Presidente della delegazione,

Signor Krzysztof Strzałka, Vice Direttore del Dipartimento della Diplomazia Pubblica e Culturale, Ministero degli affari esteri,

Signora Danuta Czarnecka, Vice Direttore del Dipartimento della Cooperazione Internazionale, Ministero della Scienza e dell'Istruzione Superiore,

Signor Michał Filipek, responsabile dell'Unità legale nel Dipartimento della Diplomazia Pubblica e Culturale, Ministero degli affari esteri,

Signor Janusz Łącki, Dipartimento Legale e dei Trattati, Ministero degli affari esteri,

Signor Piotr Turzański, Dipartimento della Strategia e della Cooperazione Internazionale, Ministero dell'Educazione Nazionale,

Signora Teresa Mikulska, Dipartimento della Cooperazione Internazionale, Ministero della Cultura e dell'Eredità Nazionale,

Signora Anna Majda, Dipartimento della Cooperazione Internazionale, Ministero della Scienza e dell'Istruzione Superiore,

Signora Joanna Muszalska-Posmyk, Dipartimento della Diplomazia Pubblica e Culturale, Ministero degli affari esteri.

DELEGAZIONE ITALIANA

Signor Alessandro De Pedys, Ambasciatore della Repubblica Italiana in Polonia, Presidente della delegazione,

Signor Roberto Cincotta, Direttore dell'Istituto Italiano di Cultura a Varsavia

Signor Edoardo Maria Vitali, Primo Segretario dell'Ambasciata della Repubblica Italiana in Polonia.